

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CGF
(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Roberto Caponigro, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AI SENSI DEL COM. UFF. N. 164/A DEL 4.5.2011) AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:

- SPINELLI FERNANDO ORACIO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L., ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S. SIRACUSA S.R.L.) DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94 N.O.I.F. E DALL'ART. 8 COMMA 6 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N°.1949/225 PF10-11/AM/MA DEL 5.10.2011).

- SANTARELLI GIORGIO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L., ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 94 N.O.I.F. E DALL'ART. 8 COMMA 6 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N°.1977/227 PF10-11/AM/MA DEL 6.10.2011).

- JIMENES TURIENZO FEDERICO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CAVESE 1919 S.R.L., ATTUALMENTE TESSERATO PRESSO FEDERAZIONE ESTERA) DALLA VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART 94 N.O.I.F. E DALL'ART. 8 COMMA 6 C.G.S (NOTA N°.2069/226 PF10-11/AM/MA DEL 10.10.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45 del 5.12.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

2. RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 17.1.2012, INFLITTA AL SIG. GUERINO DIOMEDE SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/SIRACUSA DELL'11.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 13.12.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL PIACENZA CALCIO F.C. S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MONACO FRANCESCO SEGUITO GARA BARLETTA/PIACENZA DEL 18.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 90/DIV del 20.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Piacenza Calcio F.C. Sp.A. di Piacenza
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIOVANNI CUSATIS SEGUITO GARA MANTOVA/AURORA PRO PATRIA DEL 18.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 20.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Busto Arsizio (Varese) ed in riforma della delibera impugnata ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Giovanni Cusatis in 5 giornate effettive di gara.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 13 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete